

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5578 del 04/12/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ECOTRASP SRL con sede legale in comune di Codigoro (FE). Modifica autorizzazione unica DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5706 del 02/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – D. Lgs. 209/2003 - L.R. 13/2015. **ECOTRASP SRL** con sede legale in comune di Codigoro (FE). **Modifica autorizzazione DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017**

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 14/08/2019 (assunta al protocollo Arpae PG/2019/128285), presentata dalla Società ECOTRASP SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore Guido Grigatti, CF 1562700383, con sede legale ed impianto in via Ariano n. 89, in Comune di Codigoro (FE), per la modifica dell'attività autorizzata con l'atto richiamato nell'oggetto;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota assunta al PG/2019/ARPAE/146782 del 24/09/2019 per il perfezionamento dell'istanza;

Vista la comunicazione di questo Servizio PG/2019/148920 del 27/09/2019, di avvio del procedimento di modifica del layout dell'impianto di stoccaggio dei fanghi, con SCIA di variante relativa a due vasche di stoccaggio e allo spostamento dell'impianto di stabilizzazione dei fanghi da area sotto tettoia (non realizzata) ad area interna all'Edificio "E", da concludersi entro 150 giorni;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- P.g. n. 83937 del 20/10/2011 relativo allo stoccaggio di fanghi agroalimentari in Comune di Codigoro;
- n. 7604 del 30/12/2015 di modifica dell'atto di cui sopra;

Richiamato l'atto DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017 relativo alla modifica dell'autorizzazione di cui agli atti sopra richiamati;

Preso atto che la modifica dell'attività autorizzata con gli atti richiamati nell'oggetto riguardano:

- la variazione al permesso a costruire contenuto nell'atto DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017 comunicate al Comune di Codigoro mediante SCIA relativa alla realizzazione delle due nuove vasche di stoccaggio fanghi, denominate come lotto 1 e lotto 2 (ex vasche "P" e "Q");
- diverso dimensionamento della vasca "P" (denominata lotto 1) con aumento della quantità istantanea ed annuale rispettivamente da 7.000 a 7.500 tonnellate/istantanee e a 15.000 tonnellate/anno;
- diverso dimensionamento della vasca "Q" (denominata lotto 2) con aumento della quantità istantanea ed annuale rispettivamente da 7.000 a 10.500 tonnellate/istantanee e a 18.000 tonnellate/anno;
- lo spostamento dell'impianto di stabilizzazione dei fanghi da area sotto tettoia (non realizzata) ad area interna all'Edificio "E";
- l'utilizzo degli edifici "D" ed "E" come lotti funzionali allo stoccaggio dei fanghi destinati alla stabilizzazione, denominati in planimetria allegata al presente atto sotto la voce allegato "A" come "TRATTAMENTO CALCE1" e "TRATTAMENTO CALCE2";

Preso atto, altresì, che:

- l'edificio "C" non verrà più utilizzato per lo stoccaggio fanghi;
- il quantitativo annuale dei fanghi conferiti all'impianto e stoccati nelle due nuove vasche rimane invariato, pari a **33.000 tonnellate**;
- il quantitativo istantaneo dei fanghi conferiti all'impianto e stoccati nelle due nuove vasche si riduce da **19.000 a 18.000 tonnellate**;

Considerato che:

- la ditta per i rifiuti di cui al CER 16 10 02 (RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI), provenienti dallo stoccaggio dei fanghi raccolti nelle vasche a tenuta autorizzati alle operazioni di deposito preliminare D15 per un quantitativo istantaneo ed annuale pari a 200 tonnellate, chiedeva che al punto 2.15 dell'atto autorizzativo DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017 venisse riportato solo il quantitativo

istantaneo pari a 200 tonnellate, in quanto non era in grado di quantificare il quantitativo annuale che avrebbe potuto variare in funzione degli eventi meteorici;

- nella comunicazione successivamente inviata con nota del 27.11.2019, assunta al PG.2019.182947 del 27.11.2017, la ditta dichiara che i rifiuti di cui al CER 16 10 02, stoccati nella vasca di dimensioni tali da raccogliere una quantità di rifiuti pari a 200 tonnellate, verranno allontanati con cadenza inferiore a 3 mesi dalla data del carico nei limiti del deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. bb) del Dlgs 152/2006 e smi, pertanto si ritiene che debbano essere eliminati i punti 2.14 e 2.15 dell'atto autorizzativo DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017, in quanto la gestione dei suddetti rifiuti non deve essere autorizzata dal presente atto come deposito preliminare (D15);

Visti:

- il parere del Comune di Codigoro, trasmesso con nota assunta al PG/2019/163450 del 23/10/2019, in cui si comunica che sotto il profilo urbanistico ed edilizio tali modifiche sono irrilevanti;
- il parere dell'AUSL di Ferrara, trasmesso con nota assunta al PG/2019/179200 del 20/11/2019, in cui esprime il nulla osta alla variante proposta dalla ditta relativa allo spostamento dell'impianto di stabilizzazione con calce presso l'edificio "E", a condizione che venga garantito il contenimento delle emissioni odorigene nel processo di lavorazione del prodotto;

Considerato che le variazioni comunicate mediante SCIA al Comune di Codigoro relative alla realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio fanghi e spostamento dell'impianto di stabilizzazione con calce sono modifiche non sostanziali, consistente in una modifica del lay-out dell'impianto di stoccaggio fanghi e sostituzione della planimetria allegata quale parte integrante sotto la voce allegato "A" dell'atto DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017;

Ritenuto, per una migliore comprensione del presente atto, di sostituire il paragrafo 2 dell'atto DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017;

Visto il Dlgs 152/2006 e smi

Visto il Dlgs 99/1992 *“Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;

Visto il DECRETO INTERMINISTERIALE del 25 febbraio 2016 *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”* (pubblicato in GU Serie Generale n.90 del 18-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 9);

Vista la DGR n. 2773 del 30/12/2004 *“Primi indirizzi alle Province per la gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazioni in agricoltura”*;

Vista la DGR n. 285 del 14/02/2005 di rettifica alla DGR n. 2773 del 30/12/2004;

Vista la DGR n. 1801 del 7/11/2005 integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura;

Vista la DGR n. 297 del 13/03/2009 Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Vista la DGR n. 326 del 4.03.2019 *“Disposizioni urgenti di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”*;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle

Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto che la ditta con nota inviata via PEC, assunta al PG.2019.181402 del 25/11/2019 ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01180724362632 del 25/11/2019 unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

M O D I F I C A

il paragrafo 2 dell'atto DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017 con il presente paragrafo:

2. ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13), MISCELAZIONE E/O STABILIZZAZIONE CON CALCE (R12) DEI FANGHI INDUSTRIALI AI FINI DELL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA:

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della DGR 2773/2004, così come rettificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla DGR n. 326 del 4/03/2019, ed alle seguenti

prescrizioni:

2.1 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva (R13), miscelazione e/o stabilizzazione con calce (R12), di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:

020204 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività di preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale*

020305 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività di preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa*

020403 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dalla raffinazione dello zucchero*

020502 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dell'industria lattiero-casearia*

020603 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle attività dell'industria dolciaria e della panificazione*

020705 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti provenienti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima*

030311 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310*, derivanti dalle attività della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone*

190606 *digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale*

2.2 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti di cui al punto 2.1 precedente non dovrà superare rispettivamente **18.000 tonnellate/istantanee** e **33.000 tonnellate/anno**, di cui:
vasca indicata come **LOTTO 1** pari a 7.500 tonnellate/istantanee e 15.000 tonnellate/anno;
vasca indicata come **LOTTO 2** pari 10.500 tonnellate istantanee e 18.000 tonnellate/anno;

- 2.3 lo stoccaggio dei fanghi agroalimentari ed industriali di cui al punto precedente dovrà avvenire nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la **voce allegato "A"** ;
- negli edifici esistenti indicati in planimetria con le diciture TRATTAMENTO CALCE1 e TRATTAMENTO CALCE2 sono ammessi esclusivamente i fanghi trattati con la calce;
- 2.4 La gestione dei fanghi dovrà avvenire con le modalità stabilite dalla deliberazione di G.R. n. 2773/2004, così come rettificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla DGR n. 326 del 4/03/2019;
- 2.5 il **periodo massimo di permanenza dei fanghi non potrà superare un anno**, ad esclusione dei fanghi del comparto agroalimentare il cui periodo di permanenza non dovrà superare i **18 mesi**;
- 2.6 **la ditta dovrà dotarsi di una procedura documentale di accettazione dei rifiuti in ingresso relativi al CER 030311 per la verifica delle caratteristiche dei fanghi, in conformità alla decisione UE del 18.12.2014 n. 955 relativa all'elenco dei rifiuti e alla deliberazione di G.R. n. 2773/2004, così come rettificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla DGR n. 326 del 4/03/2019, relativa al loro utilizzo agronomico; la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;**
- 2.7 la ditta dovrà dotarsi di un piano di campionamento dei fanghi in conformità alla deliberazione di G.R. n. 2773/2004, così come rettificata dalla DGR 285/2005 ed integrata dalla DGR n. 326 del 4/03/2019, finalizzata al loro utilizzo agronomico, da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- 2.8 l'utilizzo agronomico dei fanghi dovrà essere autorizzato ai sensi del Dlgs 99/92; copia delle autorizzazioni rilasciate al soggetto utilizzatore dei fanghi ai sensi del D.P.R. 59/2013 dovranno essere conservate presso l'impianto e tenute a disposizione degli organi di controllo;
- 2.9 La Società dovrà accertare che i fanghi industriali siano stati sottoposti a caratterizzazione preventiva da parte del produttore con le modalità indicate dal protocollo di cui all'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004, così come sostituito dalla DGR 285/2005 ed integrato dalla DGR n. 326 del 4/03/2019;

- 2.10 ai fini dell'uso agronomico delle matrici di cui al punto 2.1, la Società dovrà accertare che il digestato di cui al CER 190606 sia prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati con prodotti elencati all'art. 22 del decreto interministeriale del 25.02.2016;**
- 2.11 Fatto salvo quanto stabilito dal Dlgs 99/92 e DGR 2773/2004 e smi , potranno essere sottoposte all'uso agronomico le matrici, costituite dai fanghi industriali e/o digestato miscelati tra loro di cui al punto 2.1 precedente, purché rispettino i requisiti stabiliti ai punti 2.9 e 2.10 del presente atto;
- 2.12 Le suddette matrici potranno essere sottoposte ad accertamento analitico secondo il protocollo previsto all'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004, così come sostituito dalla DGR 285/2005 ed integrato dalla DGR n. 326 del 4/03/2019;
- 2.13 ai fini dell'uso agronomico dei fanghi potrà essere utilizzato come codice CER in uscita quello prevalente tra i fanghi conferiti all'impianto desumibili dal registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del Dlgs 152/2006 e smi;
- 2.14 la ditta dovrà eseguire con cadenza semestrale (estate e inverno) un monitoraggio delle immissioni odorigene secondo le norme UNI 13725, i cui risultati dovranno essere inviati al Comune e ARPAE, per almeno 2 anni consecutivi dalla messa in esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto.**

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto DET-AMB-2017-1046 del 2/03/2017.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.